

Circolare n. 04/2025

Ai Sigg.ri Clienti
- loro sedi -

Padova, lì 9 marzo 2025

OGGETTO: Le disposizioni attuative delle “Polizze rischi catastrofali”.

La Finanziaria 2024 ha introdotto, per le imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi /alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.
Restano esclusi i liberi professionisti.

L’obbligo della copertura assicurativa, decorre dal 31.3.2025, interessa i seguenti beni:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. l’apposito Decreto che ha definito le “modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali”.

Le disposizioni prevedono:

1 - per la fascia di somma assicurata fino a 30 milioni la polizza può prevedere **uno scoperto a carico dell’assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile**; per somme assicurate superiori a 30 milioni la percentuale del danno indennizzabile a carico dell’assicurato viene demandato alla negoziazione tra le parti.

2 - L’applicazione di **premi proporzionali al rischio**. A tal fine il Decreto precisa che, nel calcolare il costo, le assicurazioni dovranno considerare i seguenti aspetti:

- **Ubicazione del rischio sul territorio e vulnerabilità dei beni assicurati**, sulla base delle serie storiche disponibili / mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili / letteratura scientifica in materia, e adottando, se applicabili, modelli predittivi che tengono in considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati;
- **Misure adottate dall’impresa**, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, **per prevenire i rischi e proteggere i predetti beni** da calamità naturali ed eventi catastrofali.

3 - La polizza assicurativa **non copre i danni:**

- quale **conseguenza diretta del comportamento dell’uomo / danni a terzi** provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

- quale conseguenza diretta / indiretta di atti di conflitti armati / terrorismo / sabotaggio / tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche / derivanti da inquinamento o contaminazione.

MASSIMALI / LIMITI DI INDENNIZZO

Come previsto dal Decreto in esame, la polizza assicurativa può prevedere l'applicazione dei seguenti **massimali / limiti di indennizzo**.

Fascia	Massimali / limite indennizzo
Fino a € 1 milione di somma assicurata	Limite di indennizzo pari alla somma assicurata.
Da € 1 milione a € 30 milioni di somma assicurata	Limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.
Superiore a € 30 milioni di somma assicurata / Grandi imprese	Massimali / limiti di indennizzo rimessi alla negoiazione delle parti

DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO ASSICURATIVO

Le disposizioni del Decreto in esame prevedono che:

- i **testi di polizza** vanno **aggiornati**, dalle compagnie assicurative, alle predette novità **entro il 29.3.2025** (30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sulla G.U.);
- per le **polizze già in essere**, l'adeguamento decorre dal **primo rinnovo / quietanzamento utile** delle stesse.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

L'inadempimento dell'obbligo in esame potrebbe **precludere l'accesso a contributi / sovvenzioni / agevolazioni pubbliche** comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell'evento calamitoso / catastrofe.

Distinti saluti.

Esa&Partners